

(N. 412)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1979
(V. Stampato n. 569)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli
incarichi annuali del personale docente e non docente e
delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professiona-
nali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di
educazione tecnica nella scuola media

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, è soppresso l'ultimo comma;

all'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-1981, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola.

I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni.

La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-1980, purchè vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente.

L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un trien-

nio a partire dall'anno scolastico 1979-1980, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. È escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi »;

all'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole: « fanno parte, », sono aggiunte le seguenti: « a titolo consultivo, »;

l'articolo 6 è soppresso.

Art. 2.

Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai fini degli atti e provvedimenti conseguenti.

Gli effetti del decreto di cui al comma precedente decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1979-1980.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 13 settembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga degli incarichi annuali del personale docente, educativo e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nella scuola e di semplificare lo svolgimento delle complesse operazioni preliminari all'inizio del prossimo anno scolastico, già in fase di espletamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

Proroga degli incarichi annuali di insegnamento

Gli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, ivi compresi gli incarichi annuali conferiti agli insegnanti di educazione tecnica, e gli incarichi conferiti per il medesimo anno scolastico ai docenti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ai docenti delle libere attività complementari nella scuola media e al personale educativo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

I docenti incaricati annuali che nell'anno scolastico 1979-80 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico annuale prorogato ai sensi del precedente primo comma sono effettuati sulla base delle graduatorie di nuovo incarico compilate per l'anno scolastico 1978-79, ancorchè esaurite.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Proroga degli incarichi annuali di insegnamento

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I docenti incaricati che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e sono utilizzati nelle attività scolastiche integrative e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonché in supplenze disponibili nella scuola di appartenenza o nelle scuole materne ed elementari funzionanti nell'ambito del circolo didattico e nelle attività indicate nel terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, promosse nell'ambito della scuola secondaria.

L'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica sarà disposta secondo le norme contenute nell'articolo 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Articolo 2.

Proroga delle nomine degli esperti

Le nomine conferite negli istituti tecnici e professionali per l'anno scolastico 1978-79 al personale esperto, sono prorogate per l'anno scolastico 1979-80.

Le ore di insegnamento assegnate a personale esperto, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 1979, che siano rimaste disponibili dopo i trasferimenti e le nomine del personale docente di ruolo nonché le sistemazioni ed i completamenti d'orario dei docenti incaricati a tempo indeterminato, sono utilizzate per il mantenimento in servizio del personale esperto di cui al precedente comma. Al medesimo fine sono utilizzate anche le ore di insegnamento « di conversazione in lingua straniera » che si rendono disponibili negli istituti tecnici per il turismo ed in quelli per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere con l'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti che non sia stato possibile utilizzare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 negli istituti nei quali prestano attualmente servizio per lo svolgimento delle attività indicate nel terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli esperti di complementi tecnici in lingue straniere negli istituti tecnici e di conversazione tecnica in lingua straniera negli istituti professionali possono, altresì, essere utilizzati, a domanda, per lo svolgimento di corsi facoltativi di lingua e letteratura straniera nei licei classici e nelle terze e quarte classi degli istituti magistrali. La spesa relativa alle retribuzioni rimane a carico degli istituti di appartenenza.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate disposizioni per l'applicazione del presente articolo 2 e del precedente articolo 1.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Soppresso.

Articolo 2.

Proroga delle nomine degli esperti

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78

Gli incarichi annuali conferiti al personale non docente per l'anno scolastico 1978-79, su posti disponibili nell'anno scolastico medesimo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

Il personale non docente che nell'anno scolastico 1979-80 perde il posto attualmente occupato è reimpiegato secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1978.

Il personale non docente assunto in servizio dopo il 4 settembre 1978, in relazione alla copertura della disponibilità dei posti riferibile all'anno scolastico 1977-78, non conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il predetto anno scolastico, è nominato in ruolo nei limiti della medesima disponibilità di posti e secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 ed agli effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

Il personale non docente di cui ai precedenti commi che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza degli organici dei singoli ruoli provinciali del personale non docente è utilizzato ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Articolo 4.

Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica

Le nomine dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, in via di espletamento, nonché le nomine dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai predetti insegnamenti compilate ai sensi del settimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposte, anche in soprannumero, previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili.

I docenti di cui al comma precedente sono utilizzati, ove necessario, a norma dell'articolo 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Il penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1977, n. 348, deve essere interpretato nel senso che l'assorbimento del personale docente di ruolo di educazione tecnica che risulti in eccedenza rispetto ai nuovi ruoli organici, compilati a norma dell'articolo 4 medesimo,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78

Identico.

Articolo 4.

Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica

Identico.

L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-1981, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola.

I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

simo, è operato con riferimento all'organico delle singole scuole di titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale di cui al precedente primo comma alle scuole di titolarità.

Articolo 5.

Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori e assistenti ai consigli di classe

Del consiglio di classe previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fanno parte, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, nonché gli assistenti dei licei artistici.

Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, previste dal penultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, o di materie artistiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

Articolo 6.

Norma di sanatoria

Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai fini degli atti e provvedimenti conseguenti.

Gli effetti del presente decreto decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni.

La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-1980, purchè vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente.

L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-1980, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. È escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi.

Articolo 5.

*Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici
coadiutori e assistenti ai consigli di classe*

Del consiglio di classe previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fanno parte, a titolo consultivo, a decorrere dall'anno scolastico 1979-1980, anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, nonchè gli assistenti dei licei artistici.

Identico.

Articolo 6.

Norma di sanatoria

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 7.

Norma finanziaria

Identico.

Articolo 8.

Identico.